Regione Piemonte - Provincia di Biella
Comune di **Vigliano Biellese**
Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 108 del 26/10/2016

OGGETTO: **EROGAZIONE CONTRIBUTI PER I CENTRI ESTIVI 2016.**

L'anno 2016, addì ventisei del mese di ottobre alle ore 18:00, nella Sala Assessori - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.
Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		4	GALLO SIMONA	SI	
2	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		5	MASCHIETTO ANNALISA		NO
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI					

PRESENTI: 4 ASSENTI:1

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Andronico.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta dell'Assessore all'Istruzione

Premesso che durante il periodo delle vacanze scolastiche, le numerose famiglie viglianesi che, per motivi di lavoro o altre esigenze personali, non sono in condizione di poter accudire i figli durante tutto l'arco della giornata, possono giovarsi dei centri estivi organizzati sul territorio, ed in particolare:

dalla Parrocchia Santa Maria Assunta, per ragazzi dai 6 ai 14 anni;
dalla Parrocchia di San Giuseppe (Oratorio salesiano), per ragazzi dai 6 ai 14 anni;
dalla scuola dell'infanzia paritaria Silvia Rivetti Mazzucchetti, per bambini dai 3 ai 6 anni;
dalla scuola dell'infanzia paritaria Villaggio Rivetti, per bambini da 3 ai 6 anni;
dal Comune stesso, tramite affidamento esterno, per i bambini in età di scuola dell'infanzia (3-6 anni);

Rilevato che tali centri estivi alternano efficacemente, nella propria programmazione, momenti di puro divertimento ad attività più strettamente educative, in alcuni casi prevedendo uscite sul territorio, gite e giornate in piscina, svolgendo appieno la propria funzione di sostegno ai genitori nell'organizzazione familiare nei mesi estivi;

Posto che l'Amministrazione Comunale, proseguendo in una direzione che ha dato ottimi risultati negli anni scorsi, ritiene fondamentale continuare a sostenere con un contributo economico l'operato di entrambe le parrocchie viglianesi: Santa Maria Assunta e San Giuseppe (Oratorio salesiano), e dalle scuole dell'infanzia paritaria Silvia Rivetti Mazzucchetti e Villaggio Rivetti che rivestono un ruolo fondamentale nel sostegno alle famiglie e nella crescita educativa e personale dei bambini e dei ragazzi;

Dato atto che è necessario necessario stabilire le indicazioni sulla base delle quali erogare i contributi alle istituzioni suddette, e che si intende procedere con il:

ribadire l'apprezzamento per l'attività delle due scuole dell'infanzia paritarie, che organizzano

l'attività di centro estivo di cui fruiscono numerose famiglie residenti, nonché di entrambe le parrocchie, sottolineando anche l'importanza e l'opportunità di continuare a rendere fruibile tale opportunità nei due punti "strategici" del paese, nella zona centrale e presso i Villaggi;

ponderare attentamente il numero dei residenti fra gli iscritti ai due centri organizzati dalle Parrocchie, al fine di utilizzare le risorse comunali prioritariamente a favore dei cittadini viglianesi;

pesare altresì il disavanzo presentato nel rendiconto economico relativo a tutti i centri estivi suddetti, contribuendo in modo da abbattere almeno il 50% di tale sbilancio per ciascuna delle istituzioni che sono attive nella proposta di tali iniziative estive;

rimborsare interamente le quote relative alle spese per operatori di sostegno e supporto per bambini e ragazzi con diversa abilità;

attribuire le quote residue ripartendole fra i centri estivi delle due parrocchie in misura proporzionale al numero dei ragazzi viglianesi frequentanti, di età fra i sei e i dodici anni;

Preso atto dei bilanci consuntivi presentati dalle Istituzioni suddette e precisamente:
prot. 12653 in data 5 ottobre u.s. Asilo Infantile Mazzucchetti per centro estivo 2016
prot. 12888 in data 11 ottobre u.s. Parrocchia S. M. Assunta per estate ragazzi 2016
prot. n. 13058 in data 13 ottobre u.s. Istituto San Cassiano per estate ragazzi 2016
prot. n. 13127 in data 14 ottobre u.s. Istituto San Cassiano per estate bimbi 2016

Dato atto del quadro riepilogativo allegato, in cui sono evidenziati i dati desumibili dai bilanci consuntivi presentati, lo sbilancio per ogni centro, i costi per il sostegno a bambini con handicap e quindi la ripartizione delle risorse disponibili secondo i criteri sopra indicati;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 22 del 27/04/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018;

Visto l'art. 6, della L. 122/2010 - Riduzione dei costi degli apparati pubblici, introduce numerosi vincoli alle P.A. – al comma 9 recita: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni…";

Posto che, di fronte ad una statuizione così perentoria, parrebbe non possibile effettuare spese, anche indirette, a sostegno di iniziative sul territorio, in qualunque forma, ivi compresa l'attribuzione di patrocinio e tutte le erogazioni a beneficio di quegli operatori terzi rispetto all'Ente che "gestiscono" svariate iniziative sul territorio (Associazioni e dai gruppi volontaristici che effettuano attività promozionali sul territorio attraverso il sostegno economico dell'Ente);

Richiamati:
l'art. 118, comma 4°, della Costituzione, che sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale l'azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività che rappresentano, deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

lo statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 12 del 12.03.2001, che nello stabilire e disciplinare i criteri ed i principi cui il Comune deve ispirare la propria azione all'art. 2, comma 4, lettera b), prevede "la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione";

l'art. 3, comma 5, del T.U.E.L. secondo cui i comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Precisato che:
lo stanziamento dei contributi in parola è stato effettuato sulla base del fatto che sono erogazioni liberali finalizzate a sostenere le parrocchie e le due scuole dell'infanzia paritarie del territorio, senza che ne sia derivato alcun obbligo da parte dell'Ente beneficiario di promuovere l'immagine dello sponsor;

la finalità dell' organizzazione dei centri estivi da parte delle suddette istituzioni private concorda appieno con gli scopi e la sfera di attività dell'Ente locale;

se queste attività venissero svolte ed organizzate direttamente comporterebbero per l'Ente un esborso maggiore, il che vanificherebbe il fine ultimo del legislatore che è quello di contenere e ridurre la spesa pubblica;

Evidenziato inoltre che, essendo i beneficiari dei contributi medesimi inclusi fra quegli "enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione", l'erogazione dei contributi in parola, anche ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DL 95/2012, non rientra fra gli interventi non consentiti ai sensi della normativa vigente;

Dato atto che, per quanto attiene il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, si precisa che:

il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture non è stato chiesto in quanto l'erogazione di contributi non rientra tra le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti pubblici, approvato dal decreto legislativo 163/2006;

il conto corrente dedicato su cui provvedere alla liquidazione dei contributi è noto all'ufficio ragioneria del nostro Ente in quanto beneficiari annualmente rinnovano idonee dichiarazioni per la liquidazione dei contributi in parola;

Dato atto inoltre che per effetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5 del 30/01/2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Associazioni culturali, sportive, di volontariato, …., Enti morali, ecclesiastici, …." possono ritenersi esonerati dalla verifica di regolarità contributiva nel caso in cui siano beneficiari di pagamenti a titolo di contributo su spese sostenute e rendicontate all'Ente, in quanto per benefici "normativi" si intendono "quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro";

Acquisiti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di quantificare in € 21.141.84 i contributi erogabili per i centri estivi anno 2016, organizzati dalle parrocchie viglianesi: Santa Maria Assunta e San Giuseppe (Oratorio salesiano), e dalle scuole dell'infanzia paritaria Silvia Rivetti Mazzucchetti e Villaggio Rivetti;

Di dare atto che, di tale somma,
€ 1.000 risulta impegnata al n, 34607; € 141,84 al n. 31438

Di procedere ad impegnare la somma di € 20.000,00 sul capitolo
04061.04.0020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EFFETTUAZIONE CENTRI ESTIVI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO;

Di ripartire e liquidare i contributi spettanti, in attuazione dei criteri di cui in premessa e dei dati di cui all'allegato prospetto riepilogativo, come segue:

Parrocchia dell'Assunta, € 13.242,00
Istituto San Cassiano/Parrocchia San Giuseppe per Estate Ragazzi € 3.624,84
Asilo Infantile Silvia Rivetti Mazzucchetti € 3.060,00
Istituto San Cassiano/Scuola dell'infanzia Villaggi Rivetti € 1.215,00

Con successiva votazione e all'unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 108 DEL 26/10/2016

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER I CENTRI ESTIVI 2016.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 25/10/2016

Il Responsabile titolare di P.O. Settore Affari Generali

Dott.ssa Mariateresa Signaroli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in essa indicata ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267

Numero Impegno:

37376

Vigliano Biellese, 25/10/2016

Il Responsabile titolare di P.O. Settore Economico

Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM. 920

Si attesta:
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 15/11/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2016

Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico